

*\Direzione Sanità
Settore Prevenzione , sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

() metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Classificazione: 14.130.90

Allegati: 1

Ai Responsabili del gruppo di progetto PAISA
Ai Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione
Ai Servizi Veterinari
Ai Servizi Legali - Uffici contenzioso sanzioni amministrative delle ASL

e p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Torino
Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Alessandria
All'Assessorato Agricoltura
Alla Coldiretti Piemonte
Alla Confagricoltura
Alla Cia Agricoltori Italiani Piemonte
Alle Confcooperative (Fedagri)
Alla Union Coop
Alla Confartigianato
Alla Cna (Artigiani)
Alla Confindustria Agroalimentare
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Dipartimento di Scienze Veterinarie
Al Dipartimento di Scienze Agrarie

Loro Sedi

OGGETTO: *“Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021”. Trasmissione nota ministeriale e chiarimenti.*

Con la presente si trasmette la nota del Ministero della Salute DGISAN prot. n. 27904 del 05/07/2023 contenente indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida.

Si forniscono inoltre dei chiarimenti interpretativi su alcuni punti del documento, al fine di agevolare la corretta applicazione dell'istituto.

A) Campo di applicazione

Indicazioni Generali

La Circolare (pagg 3-4) prevede che la diffida non trovi applicazione *“in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo”*. Tale interpretazione risulta giustificata dalla presenza nell'art.6, comma 7 del D.Lgs. 193/2007 di un'indicazione che prevede già, in presenza di inadeguatezze, di non contestare l'illecito amministrativo ma esclusivamente l'imposizione di prescrizioni, provvedimento con effetti ritenuti sovrapponibili a quelli della diffida.

Poiché la procedura descritta dall'art. 6, comma 7 riguarda solo le ipotesi di inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ne deriva che, ogniqualvolta si ritenga che sussista una non conformità maggiore che dia origine ad un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 193/2007, si potrà applicare la procedura di diffida al ricorrere dei presupposti.

Indicazioni Specifiche

Nell'ambito *“Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento (UE) 2016/429 e D.lgs 134/2022”* (terzo ambito) della tabella riportata nella sezione in esame (pag. 5), tra le indicazioni viene riportato che *“La violazione degli obblighi di comunicazione di modifiche e/o cessazioni di attività che non comporti conseguenze sulla tracciabilità degli animali o del materiale germinale può essere considerata sanabile e pertanto la diffida è applicabile”*.

Tale indicazione si ritiene applicabile anche alle attività degli stabilimenti registrati/riconosciuti indicati nei primi due ambiti.

B) Termini e aspetti procedurali

La frase (pag 7) *“In merito alla possibilità per gli interessati di chiedere, entro il termine sopra citato, la disapplicazione della diffida (vedasi al riguardo la circolare MIPAAF prot. n. 1148 del 2/07/2014), optando volontariamente per la contestazione da parte dell'organo accertatore, ma usufruendo in tal caso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta/ultraridotta della sanzione prevista”* contiene un refuso che la rende incompleta. Si ritiene che la stessa sia da intendersi in senso positivo, pertanto è riconosciuta all'interessato la possibilità di richiedere, entro il termine previsto, la disapplicazione della diffida.

Fatto salvo quanto chiarito, in caso di incertezza rimangono valide le indicazioni del protocollo regionale trasmesse con nota prot. n. 29613 del 13/08/2021.

Si richiede di dare massima diffusione del documento tra gli addetti ai lavori nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle AASSLL.

Ringraziando per la collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

*Il Referente che ha predisposto la pratica
AS/FD/CS/SM*

Il Responsabile del Settore
Bartolomeo Griglio
*Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti*